

PREMESSA

A chi studia la genesi e la dinamica delle relazioni internazionali non può sfuggire la constatazione che dopo la conclusione dell'Uruguay Round (Ginevra, 1986-1994), l'attività multilaterale tra Stati – trattati, convenzioni, accordi internazionali – si è progressivamente e sensibilmente ridotta, tanto che questo Round può essere considerato, in prospettiva, l'ultimo esempio di negoziato multilaterale a vocazione mondiale. A questa constatazione va aggiunto che in un periodo contrassegnato da una crescente interdipendenza degli Stati sul piano economico, commerciale e finanziario, la riduzione del volume della cooperazione multilaterale ha lasciato, paradossalmente, spazi nuovi e sempre più ampi all'istituto degli accordi bilaterali, tanto che si potrebbe ipotizzare una graduale desuetudine dell'accordo multilaterale nella pratica delle relazioni internazionali. Ed è interessante notare come, di converso, al tramonto del Secolo XIX in un clima di confronto tra Paesi, sia nell'affermazione delle rispettive identità nazionali, che nell'allargamento dei propri confini, venivano attivamente ricercate e nascevano le prime intese multilaterali che si sarebbero sviluppate e avrebbero dominato il panorama internazionale nel secolo successivo.

Nel quadro di accordi esistenti d'integrazione economica regionale e, in prospettiva, d'integrazione politica, come nel caso dell'Unione Europea, la generale e pressoché inesistente propensione alla cooperazione intergovernamentale multilaterale ha prodotto una complessa e contraddittoria involuzione del progetto d'integrazione europea, caratterizzato da tentativi di riappropriazione da parte di Stati membri delle prerogative nazionali in

settori specifici. Esempio emblematico di questa tendenza involutiva è stato il lungo e accidentato percorso negoziale per la creazione di un sistema unitario di protezione delle invenzioni nell'ambito dell'Unione Europea conclusosi, dopo 12 anni, con l'adozione di due Regolamenti e di un Accordo internazionale¹. Una conclusione positiva, anche se particolarmente sofferta e tardiva, per il raggiungimento della quale si è reso necessario fare ricorso alla misura eccezionale della «cooperazione rafforzata» per sbloccare le trattative, data l'impossibilità di addivenire ad una unanimità di consensi.

Nell'esaminare il complesso sistema normativo posto in essere dal brevetto europeo con effetto unitario ci siamo proposti un triplice scopo. In primo luogo, tracciare l'evoluzione dell'idea alla base della creazione di un sistema brevettuale unitario proprio all'Unione Europea, presentandola nell'ambito degli sviluppi paralleli che hanno contrassegnato a livello internazionale e regionale l'affermarsi di sistemi brevettuali che offrono procedure unificate per la protezione delle invenzioni in più Paesi. Pensiamo, infatti che la presa di coscienza circa la necessità di completare, dopo la normativa sui marchi e i disegni e modelli, il sistema europeo di protezione della proprietà industriale, non possa prescindere da un esame del contesto normativo internazionale nel quale questa è nata ed è evoluta.

¹ Regolamento (UE) 1257/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2012 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria.

Regolamento (UE) 1260/2012 del Consiglio del 17 dicembre 2012 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile.

Accordo su un tribunale unificato dei brevetti e statuto del 19 febbraio 2013.

In secondo luogo, offrire una sintesi delle le differenti fasi del negoziato, iniziato con la decisione del Consiglio alla riunione di Lisbona del 24 marzo 2000, che ha dato il via ai lavori per la creazione del brevetto comunitario. Ci è parso utile ed opportuno contribuire alla costituzione della memoria storica di questa lunga trattativa in quanto riteniamo che l'importante risultato conclusivo ottenuto, per più versi insperato, non possa essere pienamente apprezzato e valutato senza riferirsi alle tappe del processo che lo ha prodotto.

In terzo luogo, presentare un primo esame del contenuto e delle caratteristiche degli strumenti giuridici prodotti a conclusione del negoziato, coscienti, tuttavia, che questo esame non può risultare che preliminare, in quanto solamente dopo la pratica applicazione della normativa adottata e il formarsi di una giurisprudenza interpretativa sarà possibile preparare un commentario organico di queste norme.

In conclusione, ci auguriamo che la sintesi dei tre aspetti esaminati in questo studio possa fornire una prima «lettura» del nuovo sistema brevettuale europeo motivando futuri approfondimenti di questo strumento giuridico che incoraggiando l'attività inventiva e disseminando i suoi risultati si qualifica come elemento indispensabile dello sviluppo economico e tecnologico dei Paesi membri dell'Unione.

* * *

Nel corso della stesura di questo libro mi sono avvalso della cortese e preziosa collaborazione del Dott. Luigi Filippi, Presidenza del Consiglio, Dipartimento delle politiche comunitarie, Roma, di Simona Šeikytė e di Andrea Leisenfeld, Commissione europea, Direzione generale

per il mercato interno e i servizi, D.2, Proprietà industriale, Bruxelles, che ringrazio per la loro gentile disponibilità nel fornirmi informazioni e documentazione.

Un ringraziamento particolare va a Veronique Orlando dell'OMPI a Ginevra che anche questa volta mi ha assistito con la consueta professionalità nella preparazione informatica del testo.

Novembre 2013

AI